

Documento di consultazione sulle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia per le banche in materia di IRRBB



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia relative alle metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB), in termini di variazione del valore economico e del margine di interesse (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della Circolare della Banca d'Italia n.285/2013).



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni sopra indicate; esse sarebbero aggiornate per completare, per gli intermediari bancari, il recepimento nella normativa nazionale della disciplina europea in materia di rischio di tasso di interesse e di differenziali creditizi sul portafoglio bancario (rispettivamente IRRBB e CSRBB) contenuta nella normativa primaria (CRDV) e nelle relative disposizioni attuative. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, alle altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, alle associazioni di categoria nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre i testi finali delle disposizioni, che verranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto, ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le modifiche alla disciplina secondaria delle banche in materia di rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione.

Il quadro normativo europeo in materia è stato modificato dalle disposizioni della CRDV (articoli 84 e 98 (5) e relative disposizioni attuative (i) regolamento della Commissione europea recante le norme tecniche di regolamentazione per specificare una metodologia standardizzata e standardizzata semplificata, destinata alle entità piccoli e non complessi, di seguito “RTS su SA”¹; ii) regolamento della Commissione europea recante le norme tecniche di regolamentazione per declinare il test regolamentare di attenzione (Supervisory Outlier Test, SOT) in termini di valore economico e margine di interesse, di seguito “RTS sul SOT”² e Orientamenti in materia di IRRBB e CSRBB (“GL su IRRBB e CSRBB” o EBA/GL/2022/14)³. Tali disposizioni completano il recepimento a livello europeo degli standard internazionali del Comitato di Basilea in materia di IRRBB (di seguito “Standard di Basilea”, 2016).

Una prima fase del recepimento è stata attuata tramite le modifiche alla Circolare 285/2013 introdotte con il 44° aggiornamento, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

Le proposte di modifica presentate ora in consultazione, che consentirebbero di completare il recepimento della normativa europea, riguardano la revisione delle metodologie di misurazione sul rischio di tasso di interesse, contenute negli allegati tecnici della Circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis).

L’approccio generale di misurazione, basato rispettivamente sulla metodologia di *duration gap* per la variazione di valore economico e di *repricing gap* per la variazione del margine di interesse, è stato confermato. Sono state inserite alcune proposte di modifica per completare la metodologia e adeguare le aspettative di misurazione al nuovo quadro europeo in materia.

Le modifiche sono accompagnate da un riquadro che illustra le principali scelte compiute. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) le banche e le società capogruppo di gruppi bancari, ii) le altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, iii) le associazioni di categoria; iv) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d’Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

¹ Regolamento Delegato (UE) 2024/857 della Commissione del 1° dicembre 2023 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione. (brevemente nel presente Appunto: RTS su SA): [Delegated regulation - EU - 2024/857 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

² Regolamento Delegato (UE) 2024/856 della Commissione del 1° dicembre 2023 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione: [Delegated regulation - EU - 2024/856 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

³ [Guidelines on IRRBB and CSRBB | European Banking Authority \(europa.eu\)](#)

In linea con quanto previsto dal [Provvedimento del 9 luglio 2019](#) sulla produzione degli atti normativi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR, di cui all'art. 8, comma 3). Infatti, gli interventi proposti attuano conformemente il contenuto delle norme europee, sulle quali l'EBA ha già condotto uno studio d'impatto quantitativo in occasione della Consultazione pubblica. Inoltre, le modifiche riguardanti gli aspetti tecnici sono state definite in modo tale da non determinare costi aggiuntivi per i destinatari.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Procedure di Vigilanza e Analisi dei Rischi, via Delle Quattro Fontane 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail RAM.PAR.ConsultazioneCirc285@bancaditalia.it

In conformità con l'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

In conformità con l'art. 4 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare i testi finali delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, i testi finali delle disposizioni verranno pubblicati, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Con l'emanazione dei testi finali delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Premessa al documento di consultazione

Si illustrano di seguito le principali modifiche apportate alle disposizioni della Banca d'Italia sulle banche, al fine di aggiornare gli Allegati tecnici (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della Circolare 285/2013, di seguito "Allegati") per la misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (ove non specificato diversamente le proposte di modifica si riferiscono ad entrambi gli allegati)

- **Riferimenti a schemi segnaletici:** gli allegati fanno attualmente riferimento agli schemi di reporting non armonizzati relativi alle segnalazioni per vita residua; tuttavia l'applicabilità delle metodologie contenute non è vincolata ad uno specifico schema di reporting. Per chiarire questo aspetto saranno eliminati dagli Allegati i riferimenti puntuali alle segnalazioni nazionali.
- **Perimetro di valutazione.** Si confermerebbe il perimetro attuale di valutazione rappresentato dalle attività, passività e posizioni fuori bilancio, non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Si propone di inserire alcuni dettagli per specificare il trattamento di alcune casistiche, in linea con la normativa europea. In particolare, sarebbe specificato che il perimetro include le obbligazioni pensionistiche e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, a meno che il rischio di tasso d'interesse associato a queste posizioni non sia stato già compreso in un'altra misura di rischio.
- **Materialità delle componenti di rischio.** Nell'impostazione attuale degli Allegati, la valutazione della materialità delle componenti di rischio da includere nella misurazione può essere identificata in modo flessibile dagli intermediari, ad eccezione della modellizzazione dei depositi a vista per i quali si presume la sussistenza della materialità per tutte le banche. Nel nuovo quadro regolamentare, invece, sono inserite esplicitamente alcune soglie di materialità di tipo quantitativo¹, che identificano l'incidenza rispetto all'ammontare di attività e passività del portafoglio bancario e che sono valide per tutti gli intermediari e per qualsiasi metodologia di misurazione adottata. Al superamento di tali soglie è richiesto agli intermediari di misurare una determinata componente di rischio (rischio di base) o di effettuare una modellizzazione comportamentale (depositi a vista, impegni all'erogazione di prestiti a tasso fisso, prestiti soggetti al rischio di rimborso anticipato e depositi a termine soggetti al rischio di riscatto anticipato). Negli Allegati sono quindi, inseriti riferimenti espliciti qualitativi o quantitativi per includere la valutazione di tutte le componenti per le quali la normativa prevede l'applicazione di tali soglie di materialità.
- **Modellizzazione comportamentale: depositi senza specifiche date di riprezzamento (non maturing deposits).** Si propone di affinare l'attuale modellizzazione per allinearne la granularità a quanto previsto nella normativa europea, che declina i depositi su tre categorie (*retail transactional*, *retail non-transactional*, *wholesale non financial*). Sono state calibrate percentuali differenziate per la ripartizione tra componenti core e non-core. In linea con la normativa europea, continuerebbe a non essere prevista la possibilità di modellizzazione nel caso di depositi verso controparti *wholesale financial*. Sarebbe confermata l'impostazione che prevede la ripartizione lineare della componente core dei depositi, adeguando il limite massimo di durata media a quanto previsto dagli standard di Basilea (durata massima di 5 anni *retail transactional*, 4,5 anni per *retail non transactional* e 4 anni per *wholesale non financial*) e confermato nella metodologia standardizzata contenuta nell'RTS su SA. In considerazione della maggiore complessità del framework,

¹ Cfr: EBA GL su IRRBB e CSRBB paragrafo 103.

in fase di prima applicazione, e fino a quando non dispongano delle informazioni necessarie, le aziende orienteranno la scelta dei parametri applicati alle diverse categorie in modo tale da assicurare che la quota *core* sulla totalità dei depositi verso controparti non finanziarie sia compresa tra il 60% e il 70% (in base allo scenario di riferimento), con ripartizione lineare della componente *core* fino a 5 anni.

- **Modellizzazione comportamentale: Prestiti a tasso fisso soggetti al rischio di rimborso anticipato (*prepayment*).** Per agevolare l'implementazione del nuovo quadro regolamentare da parte delle banche meno complesse, si propone di inserire nell'Allegato l'indicazione di un tasso di *prepayment* da utilizzare in assenza di stime interne. Sulla base delle analisi svolte, si proporrebbe di introdurre un tasso di *prepagamento* nel range 4%-6% (in base allo scenario di riferimento), da applicare con riferimento ai finanziamenti alla clientela *retail* a tasso fisso, in continuità con il perimetro soggetto a ipotesi comportamentale individuato dalla normativa europea. Si fornirebbe inoltre, una esemplificazione dell'impostazione di calcolo basata sulle indicazioni fornite nell'approccio standardizzato negli Standard di Basilea e nell'RTS su SA.
- **Modellizzazione comportamentale: Depositi a termine con tasso fisso soggetti al rischio di riscatto anticipato (*early redemption*).** Sulla base delle analisi svolte, è proposto un tasso di *early redemption* differenziato tra shock al rialzo e shock al ribasso che tenga conto della scarsa materialità del fenomeno in scenari di ribasso dei tassi e di una possibile maggiore incidenza, in situazioni di rialzo dei tassi, coerente con l'incremento delle poste overnight dei depositi retail transactional. Inoltre, in conformità con l'impostazione contenuta nell'approccio standardizzato negli Standard di Basilea e nell'RTS su SA, è previsto di allocare nella fascia "a vista" l'ammontare di depositi a termine per i quali si stimi un riscatto anticipato.
- **Modellizzazione comportamentale condizionale agli scenari.** Gli Standard di Basilea e la normativa europea prevedono che, anche per le opzioni comportamentali, l'impatto dello shock sulle misure di rischio dipenda dalla possibilità che le variazioni dei tassi influiscano sull'aspetto temporale di manifestazione dei flussi di cassa. Per recepire tale aspettativa, si propone di differenziare i parametri usati nei modelli comportamentali (percentuale di depositi core, tasso di *prepayment*, tasso di *early redemption*), in base agli scenari ipotizzati, collocandosi su valori prossimi al minimo/massimo dei range identificati, in modo da incorporare l'effetto derivante dalla modifica del timing dei cash flow indotto da variazioni dello scenario.
- **Impegni all'erogazione di prestiti a tasso fisso .** La normativa europea prevede che al superamento della soglia di materialità le banche debbano modellizzare il rischio legato all'impegno all'erogazione di prestiti a tasso fisso verso controparti *retail*, ma non è stata declinata una metodologia di riferimento per la misurazione di questa componente di rischio. Gli approfondimenti condotti hanno evidenziato che il fenomeno non è materiale per le banche e non si possono rilevare prassi consolidate per la misurazione. Si propone, quindi, di inserire negli allegati una frase di rimando alle valutazioni e ai modelli delle banche che superano la soglia di materialità, senza circoscrivere indicazioni quantitative o metodologiche.
- **Rischio di base** La metodologia standardizzata contenuta nell'RTS su SA prevede un approccio semplificato per la misurazione del rischio di base sul margine di interesse, identificato come componente materiale al superamento della soglia prevista nella normativa. Tale approccio è replicabile dalle banche, pertanto si propone di misurare il rischio di base nella prospettiva di margine di interesse (Allegato C-bis) rimandando alla metodologia standardizzata; è inoltre introdotto un riferimento alla possibilità di misurare il basis risk anche nell'approccio per valore economico, tenuto conto che la metodologia

proposta di duration gap potrebbe non consentire una piena misurazione di tale componente di rischio.

- **Opzioni automatiche:** L'attuale versione degli allegati tecnici della Circ. 285 coglie il rischio di opzione facendo leva sulla segnalazione delle opzioni al loro valore *delta-equivalent* da valorizzare nell'ambito di una metodologia di repricing gap/duration gap. Si propone di continuare ad ammettere questo metodo di misurazione, al quale affiancare metodologie di valutazione più puntuali.
- **Valute rilevanti e aggregazione valutaria.** La Circolare 285 prevede attualmente una definizione di valute rilevanti in linea con la normativa europea. Ai fini del calcolo dell'indicatore di attenzione regolamentare (SOT, Supervisory Outlier Test) è previsto che siano calcolate separatamente almeno per le valute rilevanti le esposizioni al rischio e che per calcolare l'esposizione complessiva, per esigenze di prudenza, i potenziali aumenti di valore economico e di margine di interesse siano ponderati al 50% o all'80% nel caso di valute appartenenti all'ERMII. La Circolare 285 prevede già la ponderazione del 50% dei potenziali aumenti di valore economico, si propone di estendere questa previsione alla misurazione in termini di variazione del margine di interesse e di recepire, inoltre, in entrambi gli allegati tecnici la ponderazione specifica per le valute ERMII.
- **Variazioni del valore di mercato nelle misure di margine di interesse.** Le GL su IRRBB prevedono che le banche debbano tener conto nelle misurazioni nella prospettiva del margine di interesse anche delle variazioni del valore di mercato. Si propone, quindi di aggiungere delle indicazioni negli allegati e, in analogia all'impostazione adottata nella definizione della metodologia standardizzata nell'RTS su SA, si rimanderebbe alla metodologia utilizzata dalla banca per la misurazione in termini di valore economico, da applicare limitatamente alle sole poste al *fair value* allocate oltre l'orizzonte di previsione del margine di interesse (es. 1 anno)